

Area 3 – Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione Urbanistica

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 08-02-2024

Proposta di determina Nr. 7 del 08-02-2024

OGGETTO: Parere di conformità agli strumenti di pianificazione provinciali per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico della potenza massima in immissione di 5,00 MW in località Piano d'Accio di Teramo. Richiedente: AGRIF Srl.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto: "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008" con il quale si è conferito all'Ing. Francesco Ranieri l'incarico delle funzioni dirigenziali sopra citate;

VISTA la nota prot. n. 9678 del 10/01/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 10/01/2024 al n. 994, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegata la documentazione relativa alla realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 5,00 MW in località Piano d'Accio di Teramo. Richiedente AGRIF Srl;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività

turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che l'impianto in oggetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio mono cristallino su un terreno pianeggiante di estensione totale di mq. 91.720 in località Piano d'Accio del Comune di Teramo.

I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture fisse che formano delle stringhe che possono essere assemblate a ospitare sino a 66 moduli. L'impianto sarà corredato da inverter decentralizzati, cabine di campo con trasformatori BT/MT e cabine di consegna. I pannelli saranno montati in stringhe di pannelli con una altezza minima dal suolo di m. 0,35 ed una altezza massima di m. 2,00. E' intenzione valorizzare l'area agricola mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato con una produzione agricola di pregio e con aree attrezzate per intrattenimento e svago (due aree per colazioni e merende all'aperto attrezzate con giochi per bambini). Il progetto descrive che all'interno dell'area adibita a campo fotovoltaico, lungo il perimetro, verrà realizzata una pista ciclo-pedonale collegabile con l'esterno. La realizzazione dell'impianto comprenderà la realizzazione delle seguenti opere:

- a. Installazione di strutture di sostegno
- b. Posa e cablaggio moduli fotovoltaici;
- c. Posa in opera e cablaggio degli inverter di stringa;
- d. Posa in opera di n. 6 cabine di trasformazione poste in campo;
- e. Posa in opera di n. 2 cabine di consegna in struttura prefabbricata;
- f. Scavi, rinterri e ripristini per la posa della conduttura di alimentazione principale BT ed MT interne al campo fotovoltaico e dei cavidotti energia;
- g. Realizzazione condutture principali di distribuzione elettrica;
- h. Realizzazione dell'impianto di terra ed equipotenziale;
- i. Realizzazione impianto antintrusione comprensivo della centrale allarmi;
- j. Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comprensivo della centrale;
- k. Realizzazione delle Linee MT di collegamento dei trasformatori BT/MT alle cabine di consegna;
- l. Realizzazione della Linea MT di collegamento dalle cabine di consegna fino alla Cabina Primaria.

CONSIDERATO che la destinazione urbanistica dell'area di intervento è di "Zona F1: attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale" normata dall'art. XI.3 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Teramo nel modo seguente: *"Comprendono le aree destinate ad attrezzature pubbliche amministrative, annonarie, culturali, sociali, ospedaliere e sanitarie, militari, di pubblica sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi, carcerarie, cimiteriali, di istruzione medio superiore ed universitaria, le aree destinate a spettacoli viaggianti, nonché quelle destinate alla realizzazione e gestione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto (elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici, ecc.); le specifiche destinazioni d'uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G.. (c2) In tali zone il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto; nei casi di aree inedificate e senza specifica simbologia o qualora richiesto dal Sindaco, è richiesta la preventiva redazione e approvazione di un progetto d'insieme, redatto a cura degli Enti competenti ed esteso all'intera zona omogenea"*.

Nello specifico, l'area è destinata a Zona F1.6 "Parchi naturali, parchi pubblici". La norma è la seguente: *"Tali parchi sono individuati con specifica simbologia. La disciplina d'uso e di intervento sarà specificata congiuntamente con i criteri e le modalità di gestione attraverso la formazione di un piano di iniziativa pubblica o integrata, pubblico/privata. Di norma sono vietate le edificazioni e sono ammesse esclusivamente modeste opere infrastrutturali"*

d'arredo, servizi igienici e chioschi per il ristoro (sino a un massimo di mq.30, compresi i servizi) e tettoie (fino a un massimo di mq. 20; detti manufatti devono essere realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente, utilizzando solo materiali compatibili: legno, pietra e mattoni, e copertura in laterizio o cannucciata o legno. Qualora tali opere di arredo siano previste in zone interessate dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale dovrà essere verificata la loro compatibilità con le prescrizioni degli stessi. Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.”

VERIFICATO che l'intera area interessata dall'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico è classificata dal vigente Piano Territoriale Coordinamento Provinciale quale “area di interesse biologico” nella specifica categoria delle “aree ripariali e zone umide” normata dall'art. 5. In via generale, in tali zone “...non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.”

Riguardo alle aree ripariali e zone umide, la normativa del P.T.C.P. riporta quanto segue: “In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. I Comuni in sede di pianificazione devono precisare attraverso appositi rilevamenti ed indagini, alla scala del territorio comunale, il reticolo idrografico naturale ed artificiale.

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

- i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;
- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
- l'escavazione e l'attività di pre-lavorazione di inerti.

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati:

- l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia peri-fluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri;
- la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali;

...

Sono inoltre ammessi:

- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli;

- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde".

VERIFICATO, altresì, che in riferimento alla Rete Ecologica Provinciale, l'area di intervento non è interessata da alcuna previsione.

CONSIDERATO che relativamente al **Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino**, l'area di intervento è inserita all'interno del perimetro del Parco fluviale del Fiume Tordino, di cui l'art. 45 delle N.T.A. prevede: *"La zona è destinata alla creazione del parco fluviale del Tordino. Essa comprende porzioni di territorio sottoposte a specifiche prescrizioni d'uso e di tutela, che nell'insieme possono essere valorizzate per la creazione del parco fluviale. Nelle tavole di piano il parco fluviale del Tordino è indicato con un perimetro, perché al suo interno permangono le prescrizioni normative della zonizzazione sottostante. All'interno del perimetro individuato, la Provincia propone e promuove interventi attivi per la creazione del parco fluviale, difende la fisionomia generale del paesaggio golenale e tutela i valori ambientali presenti."*

DATO ATTO che lo Studio Preliminare Ambientale depositato analizza, preliminarmente, il quadro di riferimento delle pianificazioni e dei vincoli sovraordinati per poi passare alla descrizione dei sistemi ambientali di riferimento (geologia e geomorfologia, idrogeologia e idrologia) ed allo studio degli impatti sia in fase di cantiere che di esercizio che di ripristino per le seguenti componenti ambientali:

- fauna
- flora
- suolo e sottosuolo
- acqua
- clima
- aria e atmosfera
- emissioni in atmosfera
- abbagliamento
- emissioni elettromagnetiche
- patrimonio architettonico e archeologico
- rifiuti

Al termine delle analisi sopra riportate, lo studio affronta il tema delle misure di mitigazione, individuando le seguenti misure da realizzare: infissione dei pali di sostegno senza fondamenta; cavidotto in modalità interrata; movimenti di terra solo superficiali; inerbimento della superficie del campo fotovoltaico; installazione di moduli ad inseguimento; sfalcio periodico; piantumazione di una siepe perimetrale). Inoltre, viene elaborato il programma di monitoraggio per Atmosfera (qualità dell'aria); Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli); Biodiversità (vegetazione, flora, fauna); Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti); Paesaggio e beni culturali.

Dall'analisi del Quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli, lo Studio Preliminare riporta la compatibilità dell'intervento per tutti gli strumenti e vincoli sovraordinati mentre per l'analisi degli impatti riporta i seguenti impatti esistenti:

- Fauna – fase di cantiere e di ripristino: trascurabili
- Flora – fase di cantiere: trascurabile
- Suolo e sottosuolo – fase di esercizio: trascurabile
- Acqua – fase di esercizio: trascurabile
- Clima – fase di esercizio: trascurabile
- Aria e Atmosfera – fase di cantiere, di esercizio e di ripristino: trascurabili

- Paesaggio – fase di cantiere e di esercizio: trascurabili
- Rifiuti – fase di ripristino: trascurabile

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 4021 del 08/02/2024, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

“Sul progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in località Piano d'Accio, alla luce dei documenti depositati e delle analisi e delle considerazioni ivi svolte, si ritiene utile dover approfondire l'incidenza e l'impatto generato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico che copre una superficie di 7 ettari a diretto contatto con l'ecosistema del Fiume Tordino per la quale la pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale detta norme di conservazione e, soprattutto, di utilizzo per attività pubbliche all'aria aperta (parco pubblico). Inoltre, a dar forza a quanto sopra sostenuto, si rileva quanto segue:

- l'intervento proposto non rientra in nessuna delle casistiche di “deroga” dei terreni classificati “di interesse bio-ecologico” di cui all'art. 5 comma 4 delle N.T.A. del P.T.C.P. in quanto esso è un intervento privato non inserito organicamente in uno strumento di pianificazione e programmazione di livello nazionale, regionale o provinciale e di altri enti locali riguardante la specifica materia energetica. Il P.N.R.R., per quanto Piano di livello nazionale, non si configura quale Piano di programmazione in materia energetica bensì quale strumento di finanziamento di iniziative pubbliche e/o private;*
- in un breve passaggio dello Studio Preliminare, si lascia intendere che si andrà a realizzare un impianto fotovoltaico integrato ad una produzione agricola di pregio: questa intenzione però non è sostenuta da uno studio pedo-agronomico che giustifichi la sostenibilità e fattibilità dell'intervento, studio che appare indispensabile perché i pannelli fotovoltaici sono disposti in modo tale (filari distanti circa due metri l'uno dall'altro e con una altezza minima da terra del pannello di circa cm. 35) da rendere difficoltosa l'attività agricola;*
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico interrompe completamente la continuità del parco fluviale prefigurato sia dal Piano d'Area della Val Tordino che dal P.R.G. del Comune di Teramo, consegnando di fatto ad una attività privata un'ampia area pubblica che, tra l'altro, costituisce standard urbanistico la cui sottrazione non è stata neanche verificata. Si evidenzia che il progetto del Parco Fluviale è inquadrato come “Progetto strategico” del Piano d'Area ed ha una sua continuità da Teramo a Giulianova che, con la realizzazione del progetto privato, verrebbe interrotta anche perché l'impianto sarà completamente recintato con ciò compromettendo la sua continuità e la sua fruibilità;*
- essendo tutta l'area occupata dai pannelli, è evidente che non residua spazio per le attività ludiche riportate nello Studio Preliminare così come la pista ciclabile perimetrale non è realizzabile perché perimetralmente al lotto è posizionata la siepe di mitigazione visiva e a ridosso sono posizionati i pannelli fotovoltaici. Va anche affermato che la presenza di due aree per colazioni e merende all'aperto attrezzate con giochi per bambini non consente di poter sostenere che l'area di 7 ettari sia un parco ad uso pubblico;*
- l'intervento non rispetta le finalità individuate dall'art. 18 bis comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. inerenti la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali e, soprattutto, per il contenimento del consumo del suolo agricolo (inteso, contemporaneamente, come suolo indispensabile per il riequilibrio ambientale dei territori ed elemento della produzione del settore primario) e dall'art. 1 comma 1 sempre delle N.T.A. del P.T.C.P. che dispone il conseguimento del “rafforzamento*

della rete ecologia provinciale e ... il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo".

In sintesi, per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene che sia necessario assoggettare l'intervento alla VIA per approfondire gli effetti e gli impatti dello stesso sul sistema ambientale, in quanto prossimo al corso del fiume Tordino e di interesse per una ampia superficie.

Per la conformità agli strumenti di pianificazione della Provincia di Teramo (P.T.C.P. e Piano d'Area della Val Tordino), dall'analisi effettuata sulla proposta progettuale depositata, si rileva la non conformità con gli obiettivi e con le finalità dettate sia dal P.T.C.P. (l'intervento ricade in un ambito di tutela) che dal Piano d'Area (interruzione della continuità parco fluviale del Tordino e sottrazione di un'ampia area destinata a funzioni pubbliche). Qualora il progetto venga rivisto e modificato nella direzione: di rendere l'impianto fotovoltaico realmente integrato con la produzione agricola di pregio (con misure e rapporti tipici di un impianto agrivoltaico come descritti dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal Ministero dell'Ambiente); interferente con la presenza del parco fluviale del Tordino in maniera, almeno, da non interrompere completamente la continuità dello stesso; rendendo almeno una significativa parte dell'area adibita a spazio ed attività pubbliche come richiesto dalle diverse pianificazioni, il presente parere potrebbe essere rimodulato esaminando la nuova documentazione prodotta che, quindi, dovrà meglio contemperare le esigenze di avere un impianto produttivo fotovoltaico con una produzione agricola e con la presenza di spazi aperti a fruizione pubblica, oggi del tutto sbilanciata verso il primo fattore."

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.P.R. 152/2016 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- l'adottata Rete Ecologica Provinciale;
- il vigente Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 08-02-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 6 DEL 08-02-2024

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 59 del 09.11.2023 avente ad oggetto "AREA 2- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000). APPROVAZIONE."
- la delibera di Consiglio n° 7 del 30.01.2024 avente ad oggetto "AREA 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE."
- la delibera di Consiglio n° 8 del 31.01.2024 avente ad oggetto "AREA 2 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L.56/2014."
- la delibera del Consiglio n. 28 del 20/07/2023 recante ad oggetto "AREA 2 - "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE, RISORSE UMANE, INFORMATIZZAZIONE" - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.";
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28.02.2013, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio 8/2014, 52/2015, 43/2017 e 10/2019;
- la delibera del Presidente n. 103 del 11.05.2023 recante ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 DELLA PROVINCIA DI TERAMO, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021";
- la delibera del Presidente n. 74 del 29/04/2022, di approvazione del Piano triennale della corruzione e della trasparenza della Provincia di Teramo (PTPCT) 2022-2024;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 789 del 25/05/2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26/05/2023;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;
per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 4021 del 08/02/2024 e alla luce dei documenti depositati e delle analisi e delle considerazioni ivi svolte, la necessità di approfondire l'incidenza e l'impatto generato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico che copre una superficie di 7 ettari a diretto contatto con l'ecosistema del Fiume Tordino per la quale la pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale detta norme di conservazione e, soprattutto, di utilizzo per attività pubbliche all'aria aperta (parco pubblico).

ESPRIMERE, sempre in conformità alla Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, sopra citata, parere di NON CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative degli strumenti di pianificazione provinciale vigenti (P.T.C.P., Rete Ecologica Provinciale e Piano d'Area della Media e Bassa Valle del Tordino) e quelle del progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 5,00 MW in località Piano d'Accio di Teramo per le seguenti ragioni:

- l'intervento proposto non rientra in nessuna delle casistiche di "deroga" dei terreni classificati "di interesse bio-ecologico" di cui all'art. 5 comma 4 delle N.T.A. del P.T.C.P. in quanto esso è un intervento privato non inserito organicamente in uno strumento di pianificazione e programmazione di livello nazionale, regionale o provinciale e di altri enti locali riguardante la specifica materia energetica. Il P.N.R.R., per quanto Piano di livello nazionale, non si configura quale Piano di programmazione in materia energetica bensì quale strumento di finanziamento di iniziative pubbliche e/o private;
- in un breve passaggio dello Studio Preliminare, si lascia intendere che si andrà a realizzare un impianto fotovoltaico integrato ad una produzione agricola di pregio: questa intenzione però non è sostenuta da uno studio pedo-agronomico che giustifichi la sostenibilità e fattibilità dell'intervento, studio che appare indispensabile perché i pannelli fotovoltaici sono disposti in modo tale (filari distanti circa due metri l'uno dall'altro e con una altezza minima da terra del pannello di circa cm. 35) da rendere difficoltosa l'attività agricola;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico interrompe completamente la continuità del parco fluviale prefigurato sia dal Piano d'Area della Val Tordino che dal P.R.G. del Comune di Teramo, consegnando di fatto ad una attività privata un'ampia area pubblica che, tra l'altro, costituisce standard urbanistico la cui sottrazione non è stata neanche verificata. Si evidenzia che il progetto del Parco Fluviale è inquadrato come "Progetto strategico" del Piano d'Area ed ha una sua continuità da Teramo a Giulianova che, con la realizzazione del progetto privato, verrebbe interrotta anche perché l'impianto sarà completamente recintato con ciò compromettendo la sua continuità e la sua fruibilità;
- essendo tutta l'area occupata dai pannelli, è evidente che non residua spazio per le attività ludiche riportate nello Studio Preliminare così come la pista ciclabile perimetrale non è realizzabile perché perimetralmente al lotto è posizionata la siepe di mitigazione visiva e a ridosso sono posizionati i pannelli fotovoltaici. Va anche affermato che la presenza di due aree per colazioni e merende all'aperto attrezzate con giochi per bambini non consente di poter sostenere che l'area di 7 ettari sia un parco ad uso pubblico;
- l'intervento non rispetta le finalità individuate dall'art. 18 bis comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. inerenti la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali e, soprattutto, per il contenimento del consumo del suolo agricolo (inteso, contemporaneamente, come suolo indispensabile per il riequilibrio ambientale dei territori

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 08-02-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 6 DEL 08-02-2024

ed elemento della produzione del settore primario) e dall'art. 1 comma 1 sempre delle N.T.A. del P.T.C.P. che dispone il conseguimento del *"rafforzamento della rete ecologia provinciale e ... il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo"*.

RITENERE che il presente parere possa essere rimodulato valutando una nuova proposta progettuale qualora questa riveda e modifichi le scelte nella direzione di rendere l'impianto fotovoltaico realmente integrato con la produzione agricola di pregio (con misure e rapporti tipici di un impianto agrivoltaico come descritti dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal Ministero dell'Ambiente); di rendere lo stesso interferente con la presenza del parco fluviale del Tordino ma maniera tale da non interrompere completamente la continuità dello stesso; di rendere almeno una significativa parte dell'area interessata adibita a spazio ed attività pubbliche come richiesto dalle diverse pianificazioni. La nuova proposta, quindi, dovrà meglio contemperare le esigenze di avere un impianto produttivo fotovoltaico con una produzione agricola e con la presenza di spazi aperti a fruizione pubblica, oggi del tutto sbilanciate verso il primo fattore.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile del Settore
Giuliano Di Flavio

Il Responsabile Unico del Progetto
Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

IL DIRIGENTE
Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)